Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 235 del 30 agosto 1977

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 30 agosto 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 9 maggio 1977, n. **626**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Libia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato a Roma il 28 maggio 1976.

LEGGE 9 giugno 1977, n. **627**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'URSS per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione marittima, firmato a Mosca il 20 novembre 1975.

LEGGE 9 giugno 1977, n. **628**.

Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmati a Vienna il 20 febbraio 1973, aggiuntivi, rispettivamente, alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 maggio 1977, n. **626.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Libia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato a Roma il 28 maggio 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Libia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato a Roma il 28 maggio 1976.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI LIBIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Libia, animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale,

Hanno convenuto quanto segue:

ART. 1.
(Definizioni)

Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

1. — L'espressione « esercizio della navigazione aerea » designa l'attività professionale autorizzata di trasporto per via aerea di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori ed esercenti di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti per tale trasporto.

2. — L'espressione « traffico internazionale » designa ogni attività di trasporto effettuato per mezzo di un aeromobile da un'impresa italiana o libica, tra ed al di fuori dei territori dei rispettivi Paesi, ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica araba di Libia.

3. — L'espressione « imprese italiane » designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in Libia, nonchè le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano.

4. — L'espressione « imprese libiche » designa le imprese di Stato libiche, gli enti pubblici libici sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Libia e non residenti in Italia, nonchè le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi libiche ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio libico.

ART. 2.
(Oggetto)

1. — Il Governo della Repubblica italiana si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico

internazionale effettuato sotto bandiera nazionale da imprese libiche esercenti tale attività dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia.

2. — Il Governo della Repubblica araba di Libia si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attività dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Libia.

3. — L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica a favore delle imprese italiane e delle imprese libiche di navigazione aerea che partecipano a servizi in *pool* e ad esercizi in comune di trasporto aereo, limitatamente al reddito di dette imprese.

ART. 3.

(*Data di entrata in vigore*)

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avrà effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea realizzati a partire dal 1° gennaio del 1966.

ART. 4.

(*Durata*)

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato ma potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi; in tale caso esso cesserà di avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso.

In fede di che, il presente Accordo è stato sottoscritto dall'Ambasciatore Mario Mondello, Direttore Generale degli Affari economici al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana e dal dr. Kadri M. Al Atrash, Ambasciatore della Repubblica araba di Libia in Italia.

Fatto in duplice esemplare a Roma il 28 maggio 1976 corrispondente al 30 Jumada Alula 1397, nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti testi facenti egualmente fede e prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
Mario MONDELLO

Per il Governo
della Repubblica Araba di Libia
Kadri M. AL ATRASH

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE LIBYAN ARAB REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ON INCOME ARISING FROM THE EXERCISE OF AIR NAVIGATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Libyan Arab Republic, desiring to conclude an Agreement in order to avoid double taxation on income arising from the exercise of air navigation in international traffic,

Have agreed as follows:

ART. 1.
(Definitions)

For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise specifies:

1. — The expression "Exercise of air navigation" means the authorized professional activity of transportation by air of persons, animals, goods and mail through proprietors, conductors, charterers and operators of aircraft, including the sale of passage tickets and similar documents for such transportation.

2. — The expression "international traffic" means any transport by an aircraft operated by an Italian or Libyan enterprise between and beyond the territories of their respective Countries, except when the aircraft is operated solely between places situated in the territory of the Italian Republic or of the Libyan Arab Republic.

3. — The expression "Italian enterprises" means the Italian State enterprises, the Italian public agencies either national or local, and individuals resident for all fiscal purposes in Italy and not resident in Libya, as well as corporations or partnerships constituted according to the Italian law and having their head office and effective management in the Italian territory.

4. — The expression "Libyan enterprises" means the Libyan State enterprises, the Libyan public agencies either national or local, and individuals resident for all fiscal purposes in Libya and not resident in Italy, as well as corporations or partnerships constituted according to the Libyan law and having their head office and effective management in the Libyan territory.

ART. 2.
(Object)

1. — The Government of the Italian Republic hereby undertakes to exempt income arising from the exercise of air navigation in international

traffic performed under the national flag by Libyan enterprises engaged in such activities from the income taxes and any other imposition levied on taxable income in Italy.

2. — The Government of the Libyan Arab Republic hereby undertakes to exempt income arising from the exercise of air navigation in international traffic performed under the national flag by Italian enterprises engaged in such activities from the income taxes and any other imposition levied on taxable income in Libya.

3. — The fiscal exemption foreseen in the previous paragraphs 1 and 2 shall also apply in favour of Italian and Libyan air enterprises which participate in *pooled* services and in joint air transport operations, but limited to the income of the said enterprises.

ART. 3.

(Date of entry into force)

This Agreement shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification; it shall be effective for income arising from the exercise of air navigation due as from January 1st, 1966.

ART. 4.

(Duration)

This Agreement shall continue in effect indefinitely but may be denounced by either of the two Governments by giving six months' notice in writing; in such event it shall cease to be effective on the first day of January of the year following that of the expiry date of the notice.

Witness thereof the present agreement has been signed by Ambassador Mario Mondello, the General Director of Economic Department at the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Repubblic, and Dr. Kadri M. Al Atrash, Ambassador of Libyan Arab Republic.

Done in duplicate at Rome the 28th day of May, 1976 correspondent to 30 Jumada Elula 1396, in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authoritative except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic
Mario MONDELLO

For the Government
of the Libyan Arab Republic
Kadri M. AL ATRASH

LEGGE 9 giugno 1977, n. **627.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'URSS per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione marittima, firmato a Mosca il 20 novembre 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione marittima, firmato a Mosca il 20 novembre 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI —
PANDOLFI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ACCORDO

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE NEL SETTORE DELL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, tenendo conto del desiderio reciproco di sviluppare la navigazione marittima tra i loro rispettivi Paesi secondo lo spirito del Trattato italo-sovietico sulla navigazione marittima mercantile, firmato a Mosca il 26 ottobre 1972, hanno deciso di concludere il presente Accordo:

Articolo 1.

Ai fini del presente Accordo

1. L'espressione « esercizio della navigazione marittima » designa l'attività professionale di trasporto per via marittima di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e esercenti di navi, comprese la vendita di documenti di trasporto e la prestazione dei servizi connessi a tale trasporto.

2. L'espressione « imprese italiane » designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in URSS, nonché le società costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano.

3. L'espressione « imprese sovietiche » designa le imprese di Stato sovietiche, gli enti pubblici sovietici sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in URSS e non residenti in Italia, nonché le società costituite conformemente alle leggi sovietiche ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio sovietico.

Articolo 2

1. Il Governo della Repubblica italiana si obbliga ad esentare le imprese sovietiche in Italia:

a) dalle imposte sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima tra l'Italia, l'URSS e gli altri Paesi effettuato sotto la bandiera nazionale sovietica, nonché da ogni altra imposizione avente per base i detti redditi imponibili in Italia;

b) dalle imposte sul patrimonio limitatamente alla parte relativa all'esercizio della suddetta attività.

2. Il Governo dell'URSS si obbliga ad esentare le imprese italiane nell'URSS:

a) dalle imposte sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima tra l'URSS, l'Italia e gli altri Paesi effettuato sotto la bandiera nazionale italiana, nonché da ogni altra imposizione avente per base i detti redditi imponibili nell'URSS;

b) dalle imposte sul patrimonio limitatamente alla parte relativa all'esercizio della suddetta attività.

Articolo 3.

L'esenzione fiscale stabilita nel precedente articolo 2 si applica anche a favore delle imprese italiane e delle imprese sovietiche di navigazione marittima che partecipano a servizi in *pool*, ad esercizio in comune di trasporto marittimo e ad altri organismi internazionali di esercizio, limitatamente ai reddito ed al patrimonio di dette imprese.

Articolo 4.

1. I cittadini italiani, che si trovano in URSS per esercitarvi un'attività per conto delle imprese italiane menzionate nel presente accordo, sono soggetti esclusivamente in Italia, anche se le legislazioni dei due Paesi prevedono diversamente, alle imposte sui redditi per quanto concerne le remunerazioni che essi percepiscono come corrispettivo di detta attività.

2. I cittadini sovietici, che si trovano in Italia per esercitarvi un'attività per conto delle imprese sovietiche menzionate nel presente accordo, sono soggetti esclusivamente in URSS, anche se le legislazioni dei due Paesi prevedono diversamente, alle imposte sui redditi per quanto concerne le remunerazioni che essi percepiscono come corrispettivo di detta attività.

Articolo 5.

Le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi si presteranno, nei casi ritenuti necessari, reciproca assistenza per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 6.

Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica, entrerà in vigore il 30° giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica ed avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato italo-sovietico sulla navigazione marittima mercantile del 26 ottobre 1972.

Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a che una delle Parti contraenti non ne avrà notificata la denuncia per iscritto all'altra Parte contraente con un preavviso di 12 mesi. In tale caso esso cesserà di avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso.

Fatto in duplice esemplare a Mosca il 20 novembre del 1975, nelle lingue italiana e russa entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

M. RUMOR

Per il Governo della Unione
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

M. GROMYKO

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

LEGGE 9 giugno 1977, n. **628.**

Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmati a Vienna il 20 febbraio 1973, aggiuntivi, rispettivamente, alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmati a Vienna il 20 febbraio 1973:

a) accordo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957;

b) accordo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli XV e XVI degli accordi indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — COSSIGA — BONIFACIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957 ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE

Il Presidente della Repubblica Italiana

e

Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria

animati dal desiderio di completare la Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957 — in prosieguo chiamata Convenzione — nei rapporti tra i due Stati e di facilitare l'applicazione dei princìpi in essa contenuti, hanno convenuto di stipulare un accordo, ed a tal fine hanno nominato loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana:

il Senatore Giuseppe MEDICI, *Ministro degli Affari Esteri*;

Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:

il Dott. Rudolf KIRCHSCHLÄGER, *Ministro Federale degli Affari Esteri.*

I Plenipotenziari dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

(*aggiuntivo all'articolo 2 della Convenzione*)

1. L'estradizione sarà concessa anche nel caso che ricorrano più pene ancora da eseguirsi, ciascuna inferiore a mesi quattro, purchè il loro ammontare complessivo sia almeno di quattro mesi. Tale disposizione si applica anche per le misure di sicurezza detentiva.

2. Ai fini dell'esecuzione di una pena inflitta irrevocabilmente in base ad un procedimento in contumacia, l'estradizione viene concessa soltanto se l'imputato è stato rappresentato nel dibattimento da un difensore che abbia tutelato i diritti dell'imputato contumace.

3. Nei casi previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione, l'estradizione deve essere concessa quando si tratta di fatti per i quali è comminata una sanzione penale in entrambi gli Stati contraenti.

4. Quando si tratti di minorenni che, all'epoca del fatto, non abbiano compiuto i 18 anni ed abbiano la loro dimora abituale nel terri-

torio dello Stato richiesto, le Autorità giudiziarie dello Stato richiedente esamineranno se l'estradizione potrebbe recar danno allo sviluppo ed al riadattamento del minorenne e si debba pertanto desisterne. Eventualmente le Autorità giudiziarie dei due Stati contraenti si metteranno d'accordo sui provvedimenti da adottare. In mancanza di accordo lo Stato richiesto non potrà rifiutare l'estradizione per tale motivo.

Articolo II

(*aggiuntivo all'art. 9 della Convenzione*)

Lo Stato richiesto non negherà l'estradizione di una persona dichiarata dalle proprie Autorità giudiziarie non punibile solo per difetto di giurisdizione, oppure se le Autorità stesse, soltanto per questa ragione, non hanno promosso un procedimento nei suoi confronti o hanno sospeso un procedimento penale già promosso.

Articolo III

(*aggiuntivo all'art. 10 della Convenzione*)

1. Un atto giudiziario che interrompe la prescrizione nello Stato richiedente, è riconosciuto atto ad interrompere la prescrizione nello Stato richiesto, allorquando esso sia contemplato anche nell'ordinamento di quest'ultimo Stato come fatto idoneo ad interrompere la prescrizione.

2. Nel caso di una amnistia concessa nello Stato richiesto l'estradizione avrà egualmente luogo, salvo che il reato sia soggetto alla giurisdizione di tale Stato.

3. La mancanza di una querela o di una autorizzazione, qualora esse siano previste dall'ordinamento dello Stato richiesto, non fa venir meno l'obbligo di concedere l'estradizione.

Articolo IV

(*aggiuntivo all'art. 12, paragrafo 1, della Convenzione*)

1. La richiesta di estradizione e di estradizione in transito viene presentata, salvo il ricorso alla via diplomatica, per la Repubblica Italiana dal Ministro di Grazia e Giustizia e per la Repubblica d'Austria dal Ministro Federale della Giustizia. Anche lo scambio di corrispondenza in genere tra gli Stati contraenti si svolge per questa via, a meno che la Convenzione od il presente Accordo dispongano diversamente.

2. Alla richiesta di estradizione o di estradizione in transito ai fini esecutivi sarà allegata la documentazione dalla quale risulta l'esecutorietà della sentenza.

Articolo V

(aggiuntivo all'art. 14 della Convenzione)

1. La liberazione condizionale dell'estradato, non accompagnata da un provvedimento restrittivo della sua libertà, equivale alla sua liberazione definitiva.

2. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della Convenzione, allo scopo di formulare una domanda per ottenere il consenso di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera *a*) della Convenzione, sono ammessi l'interrogatorio della persona estradata ed il suo accompagnamento ai fini dell'interrogatorio stesso. L'interrogatorio deve essere reso, in tal caso, nel rispetto delle norme di legge e davanti all'autorità giudiziaria. La persona estradata deve essere edotta sullo scopo e sul significato dell'interrogatorio.

3. L'esecuzione di misure di sicurezza detentive, ordinate anche in seguito a reati per i quali l'estradizione non può essere concessa, non è soggetta alle limitazioni stabilite dall'articolo 14 della Convenzione, se tali misure siano state già ordinate per i reati per cui l'estradizione è ammissibile.

4. I paragrafi dall'1 al 3 del presente articolo e l'articolo 14 della Convenzione si applicano anche alle persone che, su richiesta di uno dei due Stati contraenti, sono state estradate da un terzo Stato in transito attraverso il territorio dell'altro Stato contraente.

Articolo VI

(aggiuntivo all'art. 15 della Convenzione)

1. Alla richiesta di consenso per la riestradizione ad un terzo Stato, devono essere allegati sia il processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato, sia i documenti indicati all'articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione, pervenuti allo Stato contraente che chiede il consenso.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 15 della Convenzione si applicano anche alle persone che, su richiesta di uno dei due Stati contraenti, sono state estradate da un terzo Stato in transito attraverso il territorio dell'altro Stato contraente.

Articolo VII

(aggiuntivo all'art. 16 della Convenzione)

1. Le richieste di arresto provvisorio possono essere rivolte:

— da parte austriaca, dai tribunali, dalle Procure dello Stato nonchè dal Ministro Federale della Giustizia e dal Ministro Federale dell'Interno,

— da parte italiana, dal Ministro di Grazia e Giustizia, o, su sua autorizzazione, dai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello.

2. L'indicazione del reato, per il quale l'estradizione verrà chiesta, deve comprendere una breve esposizione dei fatti.

Articolo VIII

(*aggiuntivo all'art. 17 della Convenzione*)

Se l'estradizione è richiesta, allo stesso tempo, da uno dei due Stati contraenti e da un terzo Stato, e la preferenza è data alla richiesta di detto Stato, lo Stato richiesto informerà l'altro Stato contraente, nel comunicargli la decisione presa sulla domanda di estradizione, in quale misura consente ad una eventuale riestradizione dell'estradando dal terzo Stato all'altro Stato contraente.

Articolo IX

(*aggiuntivo agli artt. 18, 21 e 24 della Convenzione*)

1. La consegna di persone tra i due Stati contraenti, ai fini dell'estradizione o dell'estradizione in transito delle medesime, potrà essere effettuata:

— per via ferroviaria,

a) dalle autorità austriache alle autorità italiane nelle stazioni del Brennero-Brenner e di Tarvisio;

b) dalle autorità italiane alle autorità austriache nelle stazioni del Brennero-Brenner e di Villach;

— per via stradale o autostradale, dalle autorità dello Stato richiesto al posto di confine dei valichi stradali del Brennero-Brenner e di Coccau-Thörl-Maglern.

— per via aerea, all'aeroporto che sarà scelto dallo Stato richiesto.

2. Nei casi di consegna per via ferroviaria o per via stradale, la comunicazione del luogo, della data e dell'ora della consegna stessa dovrà essere effettuata con un anticipo di almeno 24 ore, attraverso i competenti uffici di frontiera dei due Stati contraenti.

3. Dai documenti di accompagnamento devono risultare il fine della consegna e l'indicazione dell'autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente.

4. La persona da consegnare viene accompagnata al luogo di consegna da agenti dello Stato richiesto.

5. A tal fine gli agenti possono indossare la propria uniforme, e, se del caso, portare le armi regolamentari anche nel territorio dell'altro Stato. Nel caso che indossino abiti civili dovranno portare un segno distintivo visibile. L'uso delle armi è limitato al caso di legittima difesa.

6. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente si applicano altresì nei confronti degli agenti dello Stato richiedente che si rechino al luogo di consegna nello Stato richiesto per prendere in consegna la persona.

7. Nel caso di trasferimento per via aerea gli agenti, per quanto riguarda il porto delle armi a bordo degli aerei si conformeranno altresì alle norme che regolano tale materia. Per quanto riguarda la loro identificazione porteranno un documento di identità di servizio ed, eventualmente, un segno distintivo. Le spese di trasporto sono a carico dello Stato richiedente.

Articolo X

(*aggiuntivo all'art. 19 della Convenzione*)

1. L'articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione, si applica anche per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva.

2. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione una persona viene consegnata allo Stato richiedente sempre che la sua presenza nello Stato richiesto non sia necessaria per il compimento di determinati atti processuali in un procedimento penale ivi pendente. Dopo il compimento degli atti processuali nello Stato richiedente, oppure su domanda dello Stato richiesto, la persona viene riconsegnata.

3. Durante la sua permanenza nello Stato richiedente, la persona consegnata è tenuta in stato di arresto. Il periodo di arresto sofferto nello Stato richiedente viene detratto dalla pena da eseguirsi nello Stato richiesto.

4. Nella richiesta sarà indicata la natura degli atti processuali per il compimento dei quali la persona deve essere consegnata.

5. Ogni Stato assumerà le spese derivanti nel suo territorio dall'applicazione del presente articolo.

Articolo XI

(*aggiuntivo all'art. 20 della Convenzione*)

1. Se l'estradizione viene concessa, gli oggetti indicati nell'articolo 20 della Convenzione o ottenuti quale compenso per tali oggetti, saranno consegnati, anche senza speciale domanda e, per quanto possibile, insieme con la persona da estradare.

2. Lo Stato richiesto farà conoscere allo Stato richiedente quali degli oggetti indicati all'articolo 20, paragrafo 1, della Convenzione sono stati sequestrati e se l'estradando consente alla loro restituzione diretta alla persona offesa. Lo Stato richiedente informerà lo Stato richiesto al più presto possibile se rinuncia alla consegna degli oggetti alla condizione che saranno consegnati dietro esibizione di un certificato rilasciato

dalla competente autorità giudiziaria dello Stato richiedente, alla persona in esso indicata come persona offesa, oppure ad una persona da questa autorizzata.

3. Lo Stato richiedente può omettere la riconsegna, prevista dall'articolo 20, paragrafo 4, della Convenzione, allo Stato richiesto se gli oggetti consegnati provengono da un reato commesso nel territorio di quest'ultimo Stato e se nessun diritto su tali oggetti viene fatto valere nello Stato richiesto.

4. Lo Stato richiesto, all'atto della consegna di oggetti ordinata dall'autorità giudiziaria e di cui rinuncia alla restituzione, non farà valere nè pegno doganale nè altra garanzia reale prevista dalle leggi doganali o tributarie, a meno che il proprietario degli oggetti danneggiato dal reato sia debitore personale del tributo.

Articolo XII

(*aggiuntivo all'art. 21 della Convenzione*)

1. Se una persona che viene estradata da un terzo Stato ad uno dei due Stati contraenti deve essere trasportata per via aerea sopra il territorio dell'altro Stato senza fare scalo in questo Stato, lo Stato richiedente comunica altresì:

a) che per quanto risulta dai fatti ad esso noti e dalla documentazione esistente, la persona non possiede la cittadinanza dello Stato contraente il cui territorio verrà sorvolato, nè la invoca, e,

b) che il reato, per il quale l'estradizione viene effettuata, non è nè un reato politico, o un reato meramente militare o fiscale ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della Convenzione, nè un reato consistente esclusivamente in una infrazione a disposizioni sui monopoli, l'esportazione, l'importazione ed il transito nonchè a disposizioni concernenti beni soggetti a razionamento.

2. Durante l'estradizione in transito lo Stato richiesto terrà l'estradando in stato d'arresto.

3. Durante l'estradizione in transito, la persona da estradare da un terzo Stato ad uno dei due Stati contraenti non potrà essere sottoposta nello Stato di transito a procedimento penale o ad esecuzione di sentenze per fatti commessi prima dell'estradizione in transito, senza il consenso dell'altro Stato contraente.

4. Durante l'estradizione in transito per via aerea l'estradando potrà essere accompagnato da agenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. In caso di scalo nel territorio dello Stato richiesto, spetta esclusivamente alle Autorità di quest'ultimo di prendere le misure necessarie.

5. Le comunicazioni menzionate all'articolo 21, paragrafo 4 della Convenzione e nel paragrafo 1 del presente articolo dovranno, per quanto possibile, essere fatte pervenire allo Stato richiesto non più tardi di cinque giorni prima della prevista estradizione in transito.

Articolo XIII

(*aggiuntivo all'art. 23 della Convenzione*)

Le domande di estradizione e gli altri documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente e di essi non si richiede traduzione.

Articolo XIV

(*aggiuntivo all'art. 31 della Convenzione*)

Se uno dei due Stati contraenti denuncia la Convenzione, quest'ultima rimarrà in vigore tra di essi per un termine ulteriore di due anni. Detto termine inizierà a decorrere dalla fine del sesto mese successivo al deposito della notifica della denuncia presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno a meno che uno dei due Stati contraenti informi l'altro per iscritto in via diplomatica, sei mesi prima della scadenza del termine, che non acconsentirà ad una ulteriore proroga.

Articolo XV

1. Il presente Accordo sarà ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo nel più breve tempo possibile a Roma.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo l'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica.

3. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto per via diplomatica in qualsiasi momento; esso cesserà di essere in vigore sei mesi dopo l'avvenuta denuncia. Cesserà di essere in vigore anche senza apposita denuncia alla data in cui la Convenzione Europea di Estradizione non avrà più effetto tra i due Stati contraenti del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.

FATTO a Vienna, il 20 febbraio 1973 in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana	*Per la Repubblica d'Austria*
GIUSEPPE MEDICI	RUDOLF KIRCHSCHLÄGER

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE

Il Presidente della Repubblica Italiana

e

Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria

animati dal desiderio di completare la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 — in prosieguo chiamata Convenzione — nei rapporti tra i due Stati e di facilitare l'applicazione dei princìpi in essa contenuti, hanno convenuto di stipulare un accordo, ed a tal fine hanno nominato loro plenipotenziari

il Presidente della Repubblica italiana

il Senatore Giuseppe MEDICI, *Ministro degli Affari Esteri;*

il Presidente federale della Repubblica d'Austria

il Dott. Rudolf KIRCHSCHLÄGER, *Ministro Federale degli Affari esteri.*

I Plenipotenziari dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

(aggiuntivo all'art. 1 della Convenzione)

L'assistenza giudiziaria sarà prestata anche:

a) in questioni attinenti alla sospensione della pena, alla interruzione della pena e alla sospensione condizionale dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza;

b) nei procedimenti concernenti gli obblighi di riparazione per detenzione ingiustamente subita, per altri provvedimenti penali ingiusti o per ingiusta condanna;

c) in materia di grazia;

d) mediante la notificazione di provvedimenti e mandati relativi all'esecuzione della pena nonchè delle decisioni relative a spese procedurali.

Articolo II

(aggiuntivo all'art. 2 della Convenzione)

1. L'assistenza giudiziaria sarà prestata, alle condizioni previste dalla Convenzione e dal presente Accordo, anche per i procedimenti relativi ad infrazioni in violazione di norme doganali, d'imposte di consumo e sui monopoli, considerati reati dallo Stato richiesto.

2. Le norme degli Stati contraenti che prevedano l'obbligo di segretezza in materia fiscale non ostano alla prestazione dell'assistenza giudiziaria sulla base delle disposizioni del presente articolo. Circostanze o fatti che vengano conosciuti in relazione ad una domanda di assistenza giudiziaria devono essere considerati riservati ed utilizzati solo per gli scopi per cui è stata richiesta l'assistenza giudiziaria.

Articolo III

(aggiuntivo all'art. 3 della Convenzione)

1. Gli oggetti saranno consegnati anche senza la produzione di una ordinanza di sequestro emessa dall'Autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente, purchè dalla richiesta del giudice di tale Stato risulti che esistono le condizioni necessarie per il sequestro secondo l'ordinamento dello Stato richiedente.

2. Sono fatti salvi i diritti di terzi o dello Stato richiesto sugli oggetti da consegnare a norma dell'articolo 3 della Convenzione o del presente Accordo.

3. Oltre gli oggetti di cui all'articolo 3 della Convenzione, saranno consegnati anche gli oggetti frutto del reato nonchè del ricavato dell'eventuale alienazione di tali oggetti, sempre che non ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) gli oggetti siano necessari nello Stato richiesto, come mezzi di prova per un procedimento pendente presso una Autorità giudiziaria o amministrativa;

b) gli oggetti siano soggetti, nello Stato richiesto, alla confisca o a ritenzione definitiva; oppure

c) siano fatti valere diritti di terzi su di essi.

4. Per la richiesta di cui al paragrafo 3 non è necessaria una ordinanza di sequestro del giudice.

5. Lo Stato richiesto, all'atto della consegna di oggetti ordinata dall'autorità giudiziaria e di cui rinuncia alla restituzione, non farà valere nè pegno doganale nè altra garanzia reale prevista dalle leggi tributarie e doganali, a meno che il proprietario degli oggetti danneggiato dal reato sia debitore personale del tributo.

Articolo IV

(*aggiuntivo all'art. 4 della Convenzione*)

1. Ai rappresentanti delle competenti Autorità giudiziarie, alle parti nel procedimento penale ed ai loro rappresentanti e difensori sarà consentito, su domanda, di assistere all'espletamento degli atti di assistenza giudiziaria nello Stato richiesto. Le persone autorizzate ad assistere all'espletamento di atti di assistenza giudiziaria possono proporre domande o misure supplettive attinenti agli atti stessi.

2. L'espletamento delle funzioni di cui al paragrafo 1 da parte di rappresentanti di autorità italiane nella Repubblica d'Austria è subordinato al consenso del Ministro Federale della Giustizia; analogamente l'espletamento delle funzioni stesse da parte di rappresentanti di autorità austriache nella Repubblica Italiana è subordinato al consenso del Ministro di Grazia e Giustizia.

Articolo V

(*aggiuntivo all'art. 6 della Convenzione*)

Non è ammessa la rinuncia alla restituzione dei mezzi di prova e dei documenti menzionati all'articolo 3, paragrafo 1, qualora terzi, che vantino diritti sugli stessi, non vi acconsentano.

Articolo VI

(*aggiuntivo all'art. 7 della Convenzione*)

I documenti processuali e le decisioni giudiziarie possono essere notificati soltanto per le vie previste dall'articolo 7 della Convenzione.

Articolo VII

(*aggiuntivo all'art. 10 della Convenzione*)

L'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione si applica nei casi di citazione di testimoni o periti anche se le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione non ricorrono.

Articolo VIII

(*aggiuntivo agli artt. 11 e 12 della Convenzione*)

1. Se lo Stato richiesto autorizza una persona detenuta nel territorio dello Stato richiedente ad assistere all'espletamento di un atto di assistenza giudiziaria, esso deve tenerla in stato di detenzione per la durata della sua permanenza nel proprio territorio e riconsegnarla senza

indugio, non appena compiuto l'atto di assistenza giudiziaria, allo Stato richiedente, a meno che questo ne richieda la liberazione.

2. Lo Stato richiesto non può inoltre iniziare nè proseguire contro tale persona alcun procedimento penale per fatti commessi prima della sua consegna, ivi compresi quelli per i quali si procede.

3. La disposizione di cui al paragrafo 2 si applica anche nei casi di transito del detenuto attraverso il territorio di uno dei due Stati.

Articolo IX

(*aggiuntivo all'art. 14 della Convenzione*)

1. Le richieste di notificazione devono contenere, oltre l'indicazione dell'oggetto e del motivo della domanda, anche quella della natura del documento da notificare o la qualifica processuale del destinatario.

2. Alle domande di perquisizione e di sequestro di mezzi di prova e di documenti sarà allegato l'originale o la copia conforme dell'ordinanza giudiziaria.

3. Allorchè, per ordine di un'autorità giudiziaria, richieste di assistenza giudiziaria vengono trasmesse, nei casi di urgenza, dal Ministro Federale dell'Interno della Repubblica d'Austria o dal Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana, dovranno essere indicati, oltre alle necessarie precisazioni, anche l'ordine emesso dall'autorità giudiziaria ed il numero di riferimento.

Art. X

(*aggiuntivo all'art. 15 della Convenzione*)

1. Le autorità giudiziarie dei due Stati contraenti possono comunicare direttamente tra loro, salvo che nei casi di consegna temporanea o di transito di detenuti, di perquisizione o di sequestro.

2. Negli affari penali di cui sono incaricate le autorità di polizia di uno degli Stati contraenti, la corrispondenza tra le stesse autorità può effettuarsi per il tramite del Ministro Federale dell'Interno della Repubblica d'Austria e del Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana.

3. Le richieste aventi per oggetto la comunicazione di informazioni o di certificati del casellario giudiziale, a fini penali, inclusa la cancella-

zione dell'iscrizione nel casellario giudiziale, saranno indirizzate allo Strafregisteramt der Bundespolizeidirektion Wien, da un lato, e al Casellario giudiziale centrale del Ministero di Grazia e Giustizia della Repubblica Italiana dall'altro.

Articolo XI

(*aggiuntivo all'art. 16 della Convenzione*)

Le richieste e gli altri documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente, e di essi non si richiede traduzione.

Art. XII

(*aggiuntivo all'art. 21 della Convenzione*)

1. In base ad una domanda trasmessa da uno dei due Stati contraenti ai termini dell'articolo 21 della Convenzione le autorità competenti dell'altro Stato contraente esamineranno se una persona sia perseguibile penalmente a norma del proprio ordinamento.

2. Qualora, ai fini della valutazione dei fatti ai sensi del paragrafo 1, occorra tenere presenti le norme sulla circolazione stradale, si tiene conto di quelle di tali norme vigenti nel luogo in cui il fatto è avvenuto.

3. La querela necessaria secondo l'ordinamento dei due Stati, e sporta in tempo utile dalla parte offesa dinanzi ad un'autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente, avrà effetto anche nell'altro Stato. Se la querela è necessaria soltanto secondo l'ordinamento dello Stato richiesto, i termini per proporla, secondo la legge di questo ultimo, decorrono dalla data in cui la domanda, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è pervenuta all'autorità giudiziaria di detto Stato competente per il procedimento penale. La querela è validamente presentata ad un'autorità giudiziaria dello Stato richiedente anche nel caso in cui, secondo l'ordinamento di quest'ultimo, essa non sia richiesta per dare luogo al procedimento penale. Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche per quanto concerne l'eventuale autorizzazione a procedere della parte offesa.

4. La domanda deve essere accompagnata:

a) dagli atti o dalla parte degli atti pertinente in originale o in copia conforme, nonchè da eventuali mezzi di prova;

b) da una copia delle disposizioni penali applicabili al fatto secondo il diritto vigente nel luogo in cui il reato è stato commesso.

5. Lo Stato richiesto informerà al più presto possibile lo Stato richiedente dell'esito della richiesta e trasmetterà nel contempo l'originale o la copia conforme della decisione definitiva eventualmente emessa.

Esaurito il procedimento, gli oggetti ed atti trasmessi saranno restituiti senza indugio, salvo rinuncia.

6. Se nello Stato richiesto è stato promosso un procedimento penale, le autorità dello Stato richiedente si asterranno dal perseguire ulteriormente il colpevole o dal sottoporlo ad esecuzione della pena per lo stesso fatto:

a) se l'imputato è stato irrevocabilmente assolto per ragioni non procedurali;

b) se la pena inflitta o la misura di sicurezza detentiva ordinata è stata eseguita, condonata o prescritta;

c) per il periodo in cui l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza detentiva è stata sospesa in tutto o in parte.

7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 21 della Convenzione e del presente articolo non saranno rimborsate.

Articolo XIII

(*aggiuntivo all'art. 22 della Convenzione*)

1. Lo scambio delle comunicazioni relative alla sentenza di condanna ed agli eventuali provvedimenti successivi si effettua tra il Ministero di Grazia e Giustizia della Repubblica Italiana e il Ministro Federale dell'Interno della Repubblica d'Austria almeno una volta ogni sei mesi.

2. Le copie di sentenza richieste in singoli casi da uno dei due Stati contraenti dovranno essere trasmesse all'altro, per permettere allo Stato richiedente di esaminare se, in conseguenza delle sentenze richieste, debbono essere adottate misure sul piano interno. La corrispondenza in tale materia si effettua tra il Ministero di Grazia e Giustizia della Repubblica Italiana ed il Ministro Federale della Giustizia della Repubblica d'Austria.

Articolo XIV

(*aggiuntivo all'art. 29 della Convenzione*)

Se uno dei due Stati contraenti denuncia la Convenzione, quest'ultima rimarrà in vigore tra di essi per un termine ulteriore di due anni. Detto termine inizierà a decorrere dalla fine del sesto mese successivo al deposito della notifica della denuncia presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, a meno che uno dei due Stati contraenti informi l'altro per iscritto in via diplomatica, sei mesi prima della scadenza del termine, che non acconsentirà ad una ulteriore proroga.

Art. XV

Le disposizioni in materia penale della Convenzione di assistenza giudiziaria del 6 aprile 1922 tra l'Italia e l'Austria, rimaste in vigore, sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo XVI

1. Il presente Accordo sarà ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo nel più breve tempo possibile a Roma.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo l'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica.

3. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto per via diplomatica in qualsiasi momento; esso cesserà di essere in vigore sei mesi dopo l'avvenuta denuncia. Cesserà di essere in vigore anche senza apposita denuncia alla data in cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale non avrà più effetto tra i due Stati contraenti del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.

FATTO a Vienna il 20 febbraio 1973 in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facendo egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana	*Per la Repubblica d'Austria*
GIUSEPPE MEDICI	RUDOLF KIRCHSCHLÄGER

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(7651123/6) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.